



## Da TARI a TARIP Inquadramento e problematiche applicative

**Dr.ssa Simona Carini, ufficio ambiente del Comune di Fabriano**

---

---


# La complessa raccolta di norme ... tributo sui rifiuti

- D.Lgs. 507/1993, artt. da 58 a 81 (istituzione Tarsu);
- D.Lgs. 504/1992, art. 19 (tributo provinciale);
- D.Lgs. 22/1997 (istituzione Tia1) e D.P.R. 158/1999;
- D.Lgs. 152/2006, art. 238 (istituzione Tia2);
- D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, art. 14 (istituzione Tares);
- D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, art. 25;
- D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, art. 6;

# La complessa raccolta di norme ... tributo sui rifiuti

- Legge 228/2012, art. 1, comma 380;
- D.L. 1/2013 convertito in L. 11/2013, art. 1-bis;
- D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013;
- D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;
- L.147/2013, art. 1, commi da 641 a 668, da 682 a 691 (istituzione Tari);
- D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;
- D.L. 47/2014, convertito in L. 80/14;
- D.L. 66/2014, convertito in L. 89/14;
- L. 221/2015 (Decreto ambientale), art. 36-37-38-42;
- D.L. 78/2015, convertito in L. 125/15;
- L. 166/2016, art. 17.

# EVOLUZIONE



# PRELIEVO SUI RIFIUTI

<b>2009</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TARSU</li><li>• TIA1</li><li>• TIA2</li></ul>	Corte Costituzionale n. 238 - Sentenza del 24/07/2009: natura tributaria della TIA
<b>2013</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TARES</li><li>• TARSU</li></ul>	Istituzione Tares, salvo facoltà applicazione Tarsu (D.L. 102/2013) <ul style="list-style-type: none"><li>- Maggiorazione statale</li><li>- Agevolazioni: riparto costi su altri utenti o imputazione bilancio limite 7% costo servizio</li></ul>

# EVOLUZIONE

# PRELIEVO SUI RIFIUTI

## ANNO REGIME FISCALE - NOVITA' RILEVANTI

<b>2014</b>	TARI	Abrogazione tutti precedenti prelievi: - rifiuti speciali magazzini coefficienti DPR 158/1999 (fino al 2017): possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% e può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (parte fissa utenze domestiche).
<b>2015</b>	TARI (parte IUC)	riduzione residenti estero già pensionati.
<b>2016</b>	TARI	- Legge green economy (L. n. 221 del 28/12/2015): riduzioni prevenzione rifiuti (cfr. art.36) e compostaggio (cfr. artt. 37 e 38) - L. n. 166/2016: I comuni possono applicare riduzioni per le utenze non domestiche che donano le proprie eccedenze alimentari a indigenti/animali (in realtà era già possibile farlo)

---

# Modifiche Tari collegato ambientale

## Legge, 28/12/2015 n° 221, G.U. 18/01/2016

- Riduzione (facoltativa) per coloro che riducono la produzione di rifiuti (art.36)
- Riduzione (obbligatoria) per «le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici [...] (art. 37)
- Riduzione (facoltativa) per le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, (art.38)

---

# PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”

Uno dei principi cardine delle politiche ambientali dell'Unione Europea (UE) è il principio “chi inquina paga”.


Questa regola basilare ha trovato riconoscimento nell'attuale articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e si applica all'intera sfera ambientale, compresa la gestione dei rifiuti.

---

# SISTEMA TARIFFARIO

Situazione attuale

**TARI : DUPLICE CONFORMAZIONE.**





---

# SISTEMA TARIFFARIO

Situazione attuale

---

## Tributo

- Regime entrate tributarie
- Fuori campo IVA
- Giurisdizione tributaria

## Corrispettivo

- Regime entrate patrimoniali
  - In campo IVA
  - Giurisdizione ordinaria
-

---

# **Gli obblighi regolamentari del Comune in materia di Tari (1)**

- Delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non solo per qualità ma anche per quantità
- La quantità prodotta (Kg./mq.) deve poter essere raccolta dal servizio pubblico
- Disciplina agevolazione per avvio al recupero rifiuti assimilati da parte utenze non domestiche (comma 649, secondo periodo, legge 147/2013)

---

# **Gli obblighi regolamentari del Comune in materia di Tari (2)**

- Individuazione di aree di produzione rifiuti non assimilabili e relativi magazzini (comma 649, 2° periodo, legge 147/2013)
- Riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche (comma 658 legge 147/2013)
- Riduzioni previste dal collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 (L. 221/2015)

---

## **Gli obblighi regolamentari del Comune in materia di Tari (3)**

- Riduzioni in caso di mancata effettuazione del servizio o zone in cui manca il servizio. Commi 656 e 657 legge 147/2013
- La mancata previsione regolamentare non elimina il diritto del contribuente alla riduzione con le conseguenti difficoltà applicative
- La disciplina deve prevedere adempimenti e controlli
- La finalizzazione delle riduzioni al contenimento della produzione di rifiuti e all'incentivazione della raccolta differenziata

---

## Comma 667 L. 147/2013

Un regolamento ministeriale fisserà i criteri per la realizzazione di:

1 ) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio;

2) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

---

## Comma 667 legge 14/7/2013

“Con **regolamento** da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti **criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o **di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio**, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.”

---

## Comma 668 L. 14/07/2013

- **Presupposto materiale:** attivazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio
- **Presupposto regolamentare:** espressa opzione per il corrispettivo

---

## **Comma 668 legge 14/7/2013.**

**I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.**



---

# Quali sono i sistemi di misurazione indicati dal comma 667?

Sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico:

- 1) Misurazione della quantità conferita dal singolo;
- 2) Quantità: peso o dato volumetrico purché traducibile in peso tramite idonei coefficienti di trasformazione;
- 3) Misurazione totale o anche parziale, se tariffa frazioni differenziate = 0

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017 (1)**

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

---

## **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017 (2)**

Con il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, si evince che la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, e' finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva, di cui al citato comma 668.

---

## **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017 (3)**

La tariffa, commisurata al servizio reso, e' tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

---

## **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017 (4)**

La determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani.

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Oggetto e finalità (art.1)**

Stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di:

- a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
- b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

---

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

## Definizioni (art.2)

- a) **«utente»**: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- b) **«utenza»**: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- c) **«utenza aggregata»**: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Identificazione delle utenze (art.3)**

L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza.



---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti (art.4)**

### **Requisito minimo**

I sistemi di misurazione devono essere in grado di rilevare il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

### **Requisito opzionale**

Misurare le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto (art.5)**

L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto deve essere effettuata:

- 1) in modalità diretta e univoca: attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico.
- 2) Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto (art.5)**

**I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di**

- identificare l'utenza che conferisce
- registrare il numero dei conferimenti
- misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Cosa si misura (art.6)**

**La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante:**

- pesatura diretta, con rilevazione del peso
- indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza

---

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

## Dove si misura (art.6)

### Misurazione

- effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- effettuata presso un centro di raccolta.

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche (art. 7)**

1. Se non è tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.
2. Il riparto tra le singole utenze può avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche»
3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate (art. 8)**

Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.

il comune può utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, DPR 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento.

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Criteri integrativi di sistemi di misurazione puntuale (1) (art. 9)**

In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.



---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Criteri integrativi di sistemi di misurazione puntuale (2) (art. 9)**

Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

---

# **Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017**

## **Criteri integrativi di sistemi di misurazione puntuale (3) (art. 9)**

I comuni che, nelle more dell'emanazione dei termini per l'istituzione del decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

---

# **Il Decreto assimilazione/deassimilazione (1)**

Con sentenza pubblicata il 13 aprile 2017, la sezione 2 bis del Tar Lazio, a seguito di un ricorso di un'azienda emiliana, ha concesso 120 giorni al Ministero dell'Ambiente affinché adotti (di concerto con il ministero dello Sviluppo economico) il decreto di assimilazione dei rifiuti di cui all'articolo 195 del D.Lgs. 152/2006.

---

## **Il Decreto assimilazione/deassimilazione (2)**

E' stato quindi avviato da parte del Ministero dell'ambiente, un percorso di condivisione della prima bozza di decreto, sottoponendolo all'attenzione di tutti i portatori di interessi pubblici e privati (Aziende private, associazioni di categoria ANCI, Enti Regionali) dal quale sono emerse forte criticità sul documento presentato.

---

## **Il Decreto assimilazione/deassimilazione (3)**

In sostanza, il decreto riduce la possibilità di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani da parte dei Comuni con la conseguenza che le aziende dovranno provvedere in modo autonomo allo smaltimento dei rifiuti non assimilabili prodotti e non saranno più soggette al pagamento della quota variabile della tariffa rifiuti.

---

## Il Decreto assimilazione/deassimilazione (4)



Se mantenuta l'impostazione del decreto per gli Enti pubblici si avrebbe un imponente diminuzione del gettito che dovrà essere compensato con un corrispondente incremento del tributo versato dai soggetti che rimangono in regime di privativa, ovvero utenze domestiche e utenze non domestiche di piccole dimensioni.

Uno studio di Utilitalia ha stimato l'aumento della tariffa in siffatta situazione dal 54% (in caso di distribuzione dei mancati introiti sulle utenze non domestiche) al 38% (in caso di distribuzione dei mancati introiti sulle utenze domestiche).

---

## Il Decreto assimilazione/deassimilazione (5)



Conseguentemente gli Enti locali dovrebbero gestire per le attività produttive solo i rifiuti onerosi (quelli da inviare in discarica o ad impianti di incenerimento).

A caduta vi sarebbe una forte riduzione della percentuale di raccolta differenziata con un rischio concreto di non raggiungere le percentuali di RD e di avvio a riciclo stabilite dalla normativa vigente.

---

## **Il Decreto assimilazione/deassimilazione (6)**

Seppur condivisibile la necessità, in applicazione dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs.152/06, di individuare i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è d'obbligo che gli stessi siano il più possibile omogenei e condivisi a livello nazionale e che vi sia un forte raccordo con i criteri stabiliti per il calcolo della tariffazione puntuale e dei sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti dalle utenze, oltre che degli obiettivi di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata e di avvio a riciclo.



---

## **Il Decreto assimilazione/deassimilazione (7)**

A metà giugno vi è stato un incontro con il Direttore del dipartimento di gestione integrata del ciclo rifiuti, del Ministero dell'ambiente e tutti i soggetti portatori di interesse pubblici e privati e, ciascuno secondo le necessità ed i propri punti di vista, ha formulato osservazioni e richiesta di modifica proprie.

---

## **Il Decreto assimilazione/deassimilazione (8)**

Il ministero si è preso l'impegno di rielaborare una nuova proposta di decreto da sottoporre poi nuovamente all'analisi dei portatori di interesse e di avviare successivamente l'iter parlamentare di approvazione.



Grazie per l'attenzione



Responsabile di progetto Ing. Paolo Azzurro